



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 04/21 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 152

del 26 marzo 2019

Prot. Gen. n. 27872

L'A.P.O. COMANDANTE F.F.

- **PRESO ATTO** della mail del 06 marzo 2019, con cui si chiede di istituire il senso unico di marcia, secondo la direzione mare-monte, in via P. Antonini nel tratto compreso tra via Gobetti e via degli Agricoltori;
- **PREMESSO** che tale richiesta si è resa necessaria, in quanto avendo la carreggiata dimensioni ridotte, al fine di agevolare la circolazione dei veicoli nel tratto di strada sopra citato; **RITENUTO** necessario procedere all'istituzione del senso unico di marcia, con le modalità indicate al punto primo;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - la Disposizione sindacale di cui al prot. n.105130 del 28 novembre 2018 relativo al conferimento dell'incarico di Comandante f.f. del Corpo di Polizia locale;

ORDINA

Con effetto immediato, e comunque a partire dalla data di installazione della segnaletica stradale imposta dal presente provvedimento ordinatorio:

1. **VIA P. ANTONINI**, tratto compreso tra via Gobetti e via degli Agricoltori:
 - a. la revoca della disciplina viaria di “Doppio senso di circolazione”;
 - b. la revoca della disciplina viaria di “Direzione obbligatoria a destra” posta all'intersezione con via Gobetti;
 - c. l'istituzione della disciplina viaria di “Senso Unico” di marcia secondo la direzione mare-monte, mediante il posizionamento della segnaletica di cui:
 - alla Fig. II 348 art.135 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, da porre in essere sul lato Roma all'intersezione con via Gobetti;
 - alla Fig. II 47 art.116 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, da porre in essere all'intersezione con via degli Agricoltori.

2. **VIA P.ANTONINI, intersezione con via degli Agricoltori (secondo la direzione monte-mare):**
 - a. la revoca della disciplina viaria di “Direzioni consentite diritto-sinistra” poste all’intersezione con via degli Agricoltori;
 - b. l’istituzione della disciplina viaria di “Direzione obbligatoria a sinistra” mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 80/b, art.122 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, da porre in essere all’intersezione con via degli Agricoltori.

3. **VIA DEGLI AGRICOLTORI, tratto compreso tra viale Matteotti e via P. Antonini:**
 - a. la revoca della disciplina viaria di “Direzioni consentite diritto e destra” posta all’intersezione con via P. Antonini;
 - b. l’istituzione della disciplina viaria di “Direzione obbligatoria diritto” mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 80/a, art.122 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 da porre in essere all’intersezione con viale Matteotti.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l. - servizio segnaletica per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della forza pubblica e gli organi della Polizia stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è l’A.P.O. Comandante f.f. del Corpo di Polizia locale Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

L’A.P.O. COMANDANTE F.F.
Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI